# ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Associazione culturale non riconosciuta · artt. 36-38 c.c. e art. 148 TUIR

## ATTO COSTITUTIVO

Il giorno (data), nel Comune di

in via

si sono riuniti i seguenti signori, tutti maggiorenni (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza):

1)

2)

3)

4)

5)

che convengono e stipulano quanto segue: 1) È costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata come sotto indicato, con sede nel luogo sotto indicato. 2) L'associazione è regolata dallo statuto che segue, che forma parte integrante del presente atto. 3) Per il primo mandato sono nominati:

Denominazione dell'associazione

Sede (indirizzo)

Presidente

Vicepresidente

Segretario / Tesoriere

Altri consiglieri

Quota associativa del primo anno (euro)

Durata delle cariche (anni)

4) I presenti delegano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla registrazione del presente atto e alla richiesta del codice fiscale.

## STATUTO

### Art. 1 · Denominazione e sede

È costituita l'associazione culturale indicata nell'atto costitutivo, con sede nel Comune ivi indicato. Il trasferimento della sede nello stesso Comune non comporta modifica dello statuto. L'associazione ha durata illimitata.

### Art. 2 · Scopo

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, ricreative e di promozione sociale. Per raggiungere i propri scopi può organizzare corsi, incontri, conferenze, mostre, spettacoli, eventi, viaggi culturali, pubblicazioni e ogni altra attività utile, in particolare:

### Art. 3 · Soci

Possono essere soci le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta. Il rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi per tutti; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. La qualità di socio si perde per recesso, mancato pagamento della quota, esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio direttivo, morte.

### Art. 4 · Quota associativa

I soci versano la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, se non per causa di morte, e non è rivalutabile.

### Art. 5 · Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

### Art. 6 · Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto, con avviso scritto (anche per email) almeno 8 giorni prima. In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche dello statuto serve il voto favorevole della maggioranza dei presenti in un'assemblea con almeno la metà dei soci; per lo scioglimento il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta; ciascun socio non può avere più di una delega.

### Art. 7 · Consiglio direttivo e Presidente

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci, è composto da un numero di membri da 3 a 7 e dura in carica per il periodo indicato nell'atto costitutivo; i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio gestisce l'associazione e predispone il rendiconto. Il Presidente, eletto dal Consiglio tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

### Art. 8 · Patrimonio e rendiconto

Il patrimonio è costituito da quote, contributi, donazioni, lasciti, entrate delle attività e beni acquistati. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura il Consiglio presenta all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario per l'approvazione. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

### Art. 9 · Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 10 · Rinvio

Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni (artt. 36 e seguenti) e le leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i soci fondatori.

Luogo e data

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firmare ogni pagina, in almeno due copie. Registrazione all'Agenzia delle Entrate con modello 69: imposta di registro 200 euro (F24) e marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate per copia. Codice fiscale con modello AA5/6.